

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA n. 1 del 29/01/2008

VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Direttore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore

ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3. del T.U. di cui al D. Lgs. n. 267/00.

Seravezza, _____

Il Direttore

OGGETTO: Atto generale di Indirizzo per il settore Uffici Tecnici – norme in materia di ravaneti

L'anno duemilaotto, addì 29 del mese di gennaio, alle ore 15,30 presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004

Presiede il Sig. **Giuseppe Nardini**

Sono presenti n. 8 componenti; assenti n. 5
(A = assente; P = presente)

Natale Emilio Baldaccini - A -

Paolo Cattani - P -

Giovanni Corrieri - A -

Armando Della Pina - P -

Giuseppe Nardini - P -

Angelo Maria Nerli - P -

Cristoforo Feliciano Ravera - P -

Ezio Gino Ronchieri - A -

Giuseppe Rossi - P -

Piero Sacchetti - A -

Giulio Salvatori - P -

Jacopo Simonetta - A -

Pietro Vecchi - P -

Responsabile del procedimento amministrativo
- **Raffaello Puccini**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici, approvato con delibera di Consiglio di gestione n. 71 del 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di fornire nuove norme ed indirizzi al Settore Uffici Tecnici, in materia di attività estrattive dei depositi detritici;

PREMESSO che il Parco Regionale delle Alpi Apuane, in materia di attività estrattive persegue, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- Valorizzare le risorse lapidee ornamentali presenti nel suo territorio;
- Contenere gli impatti ambientali provocati in generale dalle attività estrattive ed in particolare delle attività di movimentazione ed asportazione dei materiali detritici, quali l'impatto sulla qualità dell'aria (polveri), l'impatto acustico, l'impatto sull'assetto idrogeologico e l'impatto sulla viabilità provocato dal traffico veicolare pesante;

IN ATTESA della elaborazione dello stralcio al P.R.A.E., relativo alle attività estrattive di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

VISTA la delibera di Consiglio direttivo n. 33 dell'11 settembre 2007, che contiene norme ed indirizzi in materia di attività estrattive dei depositi detritici;

RITENUTO di integrare e modificare le norme e gli indirizzi della delibera di Consiglio direttivo n. 33 dell'11 settembre 2007;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento;

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

CON n. 6 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Rossi, Salvatori), espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di approvare le seguenti norme, ad integrazione dell'Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici, relative alle attività estrattive:

NORME GENERALI SULLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

In attesa dell'approvazione dello stralcio al P.R.A.E., relativo alle attività estrattive di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane ed in attesa di eventuali accordi con le categorie ed i soggetti interessati, non sono consentite attività di coltivazione che prevedano una resa di materiale lapideo in blocchi, inferiori a quanto previsto dal P.R.A.E.

IL DIRETTORE

Nelle *aree parco* e nelle *aree contigue di cava* come individuate dalla L.R. 65/97, non sono consentite attività di vagliatura e di frantumazione del materiale detritico.

Le attività di asportazione del materiale detritico con quantitativi superiori a 15.000 mc all'anno sono da sottoporre a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della legge regionale 79/98.

La richiesta di autorizzazione alla coltivazione di una cava di materiale lapideo ornamentale e di gestione e/o ripristino del relativo ravaneto deve essere formulata al Parco dal soggetto conduttore della cava.

La richiesta di autorizzazione per le attività di movimentazione, asportazione e trasporto del materiale detritico, dovranno essere corredate da un preventivo parere del Comune relativamente alle quantità di materiale prelevato e ai viaggi prodotti.

Le attività di movimentazione, asportazione e trasporto del materiale detritico non sono consentite nei giorni di sabato e festivi.

RAVANETI A SERVIZIO DI CAVE ATTIVE

Il prelievo di materiale detritico è consentito esclusivamente nei ravaneti a servizio di cave già in attività. In tali casi il prelievo è finalizzato a mantenere contenute le dimensioni del ravaneto.

Le quantità prelevate devono essere, di norma, pari a quelle prodotte dalla attività di coltivazione. Possono essere prelevate quantità superiori solo nel caso in cui il ravaneto sia in condizioni di pericolosità certificate dagli enti competenti.

Le porzioni di ravaneto "naturalizzate", ai sensi della definizione contenuta nella delibera di Consiglio direttivo n. 54 del 29.12.2000, non possono essere oggetto di prelievo.

Le porzioni di ravaneto interessate da interventi abusivi non autorizzati dal Parco non possono essere oggetto di ulteriori prelievi per un periodo di almeno 10 anni.

L'attività di prelievo di materiale detritico da un ravaneto deve essere adeguatamente descritta in *un piano di gestione* del ravaneto da allegare alla domanda di autorizzazione.

RAVANETI NON A SERVIZIO DI CAVE ATTIVE

Nei ravaneti non a servizio di cave attive, nei ravaneti isolati e in generale nelle aree interessate da depositi di materiale detritico di origine lapidea non è consentito il prelievo di detto materiale.

Nel caso in cui i ravaneti e/o i depositi detritici rappresentino condizioni di instabilità per il versante e di pericolosità per il regime idraulico dell'area, certificate dagli enti competenti, sono consentite operazioni di messa in sicurezza in cui siano prioritarie le azioni di consolidamento e di movimentazione in loco del materiale, limitando a situazioni eccezionali il prelievo e l'asportazione dello stesso.

IL DIRETTORE

Attività di movimentazione e di limitata asportazione del materiale detritico possono essere autorizzate se finalizzate a riportare alla luce emergenze di carattere antropico o ambientale di particolare e comprovato interesse per le finalità del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Le presenti norme hanno validità per tutte le attività la cui domanda di autorizzazione ancorchè presentata al Parco non ha ancora ricevuto le necessarie autorizzazioni esecutive.

Nei siti costituiti da cave, da ravaneti a servizio di cave attive, da ravaneti isolati e in generale nei siti interessati da depositi di materiale detritico, in cui, negli ultimi dieci anni il Parco ha autorizzato attività di asportazione di materiale lapideo ornamentale e/o detritico, è consentita la proroga di tali autorizzazioni per un periodo massimo di 3 anni e per le finalità del ripristino ambientale. Prorogabili di ulteriori 3 anni se permangono le finalità del ripristino ambientale.

Le norme contenute nella presente deliberazione sono emanate in attesa della approvazione di un *Piano dei ravaneti* da approvarsi quale allegato al Piano delle Attività Estrattive di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane, attraverso i propri organi, si farà promotore presso la Regione Toscana per definire le risorse finanziarie necessarie alla redazione del piano settoriale suddetto.